



Reg. Ord. n°57/2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 - DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE E NON ALCOLICHE SU SUOLO PUBBLICO E PRIVATO AD USO PUBBLICO PER PREVENIRE ASSEMBRAMENTI ED EVITARE IL CONTAGIO DA COVID-19.

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE

(D.Lgs. 18.08.2000, n°267, art. 50)

IL SINDACO

PREMESSO:

- che con Decreto Legge 22 aprile 2021 n.52, agli artt.10 e 11 e con Delibera del consiglio dei Ministri 21 aprile 2021 è stato prorogato fino al 31 luglio 2021, su tutto il territorio nazionale, lo stato di emergenza sanitaria in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- che l'art. 1 D.L. 33/2020, in tema di misure di contenimento della diffusione del COVID-19, al comma 8 vieta l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- che l'art.1 comma 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02 marzo 2021 prescrive l'obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

RILEVATO:

- che all'art. 4 comma 1 del D.L. n.52 del 22 aprile 2021, dal 26 aprile 2021, in regime di cosiddetta zona gialla, sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti (dalle ore 23:00 alle ore 05:00 del giorno successivo);
- che l'art. 4 comma 2 del D.L. 52/2021 consente dal 01 giugno 2021, in regime di cosiddetta zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, anche al chiuso, con consumo al tavolo dalle ore 05:00 alle ore 23:00;
- che nei mesi precedenti, si sono verificati assembramenti di persone in violazione alle norme di prevenzione da CoVid-19 sia in tema di rispetto della distanza interpersonale, sia sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
- che detta criticità è stata riscontrata in special modo all'esterno dei pubblici esercizi, ove è consentita la vendita per asporto di alimenti e bevande, registrando numerose segnalazioni e conseguenti interventi da parte delle Forze di Polizia per la presenza di assembramenti di persone;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale ha concesso gratuitamente agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande la possibilità di occupare suolo pubblico e suolo privato ad uso pubblico per ampliare gli spazi esterni;

VALUTATO che l'adozione di un provvedimento contingibile e urgente, volto a regolamentare, sotto il profilo degli orari e delle modalità, la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande da parte degli esercizi pubblici, appare lo strumento più idoneo e proporzionato allo scopo di prevenire incontrollabili fenomeni di assembramento, aggravato anche dall'abuso di assunzione di bevande alcoliche sulla pubblica via;

VISTI

- L'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- l'art. 3 comma 2 del D.L. 19/2020 convertito in Legge 35/2020;
- l'art. 32 della Legge del 23 dicembre 1978 n. 833;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 02 marzo 2021;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33;

- Il Decreto Legge n.52 del 22 aprile 2021;
- il Regolamento di Polizia Urbana;
- lo Statuto Comunale.

ORDINA

Tutti i giorni dalle ore 22.00 e fino alle ore 05.00 del giorno successivo, dal 26 maggio 2021 e fino al 31 luglio 2021 compreso, fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus Covid-19:

- 1) è vietata la consumazione e somministrazione con servizio al tavolo, all'esterno dell'esercizio (dehor/tavoli ubicati su suolo pubblico e privato ad uso pubblico per i quali è stata chiesta al Comune l'autorizzazione all'occupazione) di bevande, alcoliche e non alcoliche, da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- 2) è vietata la consumazione di qualsiasi bevanda alcolica su area pubblica o privata ad uso pubblico, compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.

Resta fermo l'obbligo a norma del Regolamento di Polizia Urbana vigente per tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande di adottare idonee misure affinché, all'uscita dei locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare rumore o disturbo alle persone.

AVVERTE

Che salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente Ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 comma 1, del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito in Legge 35 del 22.05.2020, con sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 ad € 1.000,00, (pagamento con riduzione del 30% entro 5 giorni € 280,00) e la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

DA' ATTO

Che la presente Ordinanza viene tempestivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Bergamo;
Che è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;
Il Comando di Polizia Locale e tutte le forze di Polizia sono incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.
Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Questura di Bergamo, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Bergamo, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto della Provincia di Bergamo, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dal Municipio, 25 maggio 2021.



IL SINDACO
Dott. Davide Casati

